



TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE

Il Giudice Delegato,

premessò che

in data 08.08.2018 il ricorrente ha depositato in cancelleria la proposta di Piano del Consumatore con istanza di fissazione udienza per l'omologa;

in data 03.09.2018 il G.D. ha fissato ex art. 12-bis per l'esame del piano l'udienza del 12.12.2018;

in data 11.10.2018 il ricorrente ha rappresentato il venir meno dell'apporto economico del figlio, volto a far fronte al pagamento della rata mensile indicata nel piano (e pari ad euro 800,00), chiedendo in via principale la riduzione della rata mensile prevista dal piano (da euro 800,00 a euro 400,00) e in via subordinata la conversione della proposta del piano del consumatore in procedura liquidatoria ex artt. 14-ter e 14-quater l. 3/2012;

in data 29.10.2018 l'OCC per il tramite del ricorrente ha depositato un parere integrativo all'attestazione di fattibilità del piano del consumatore e alla relazione particolareggiata depositata in data 07.08.2018;

rilevato che

l'esecuzione della proposta era subordinata alla messa a disposizione del relativo fabbisogno da parte della moglie del ricorrente, Dora Neculai, e del figlio, Ionut Andrei Neculai;

il venire meno dell'apporto economico del figlio del ricorrente determina il dimezzamento della rata mensile e, pertanto, un raddoppio della durata del piano originariamente previsto, determinabile in circa 15 anni;





tale previsione contrasta con il termine di ragionevole durata del processo previsto dall'articolo 2 della legge 24 marzo 2001 n° 89;

in particolare nel caso di procedure concorsuali (tra le quali rientrano quelle previste dalla legge n° 3/2012, stante il disposto dell'articolo 6, primo comma, della legge stessa), il termine di ragionevole durata del processo fissato dalla legge n° 89/2001 è pari ad anni sei;

ritenuto, in conclusione, che la domanda non può essere accolta;

rilevato che

di contro, la domanda, formulata in via subordinata da parte ricorrente, di conversione in procedura liquidatoria merita accoglimento;

in data 15/06/2018 è avvenuta l'aggiudicazione al creditore procedente dell'immobile di proprietà del ricorrente sito in San Giuliano Milanese via Roma 34;

la domanda di liquidazione è stata proposta al Tribunale territorialmente competente avendo il ricorrente la propria residenza in San Giuliano Milanese (MI);

la domanda promana da un soggetto, persona fisica, non assoggettabile né a fallimento, né a concordato preventivo;

il debitore si trova in stato di sovraindebitamento;

il ricorrente non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla Legge n. 3/2012, in quanto il piano del consumatore non è stato omologato;

rilevato che

sono stati depositati tutti i documenti elencati all'art. 9, commi 2 e 3, Legge n. 3/2012;

il piano prevede la liquidazione di tutti i beni del debitore;

i contenuti del piano corrispondono ai contenuti dell'attestazione, da parte dell'O.C.C., del valore del patrimonio liquidabile e dell'entità dell'esposizione





debitoria. In particolare, la relazione è analitica, esaustiva e coerente, e dunque rispettosa dei principi che ne governano la redazione;
non risultano atti di disposizione impugnati dai creditori ed atti in frode agli stessi compiuti negli ultimi cinque anni, così come attestato anche nella relazione dell'O.C.C.;

P.Q.M.

Visto l'art. 14 *quinquies* Legge n. 3/12

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione;

NOMINA

quale liquidatore il dott. Cesare Carpena, presso l'O.C.C. di Lodi;

DISPONE

- 1) che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- 2) che il presente decreto venga pubblicato integralmente sul sito internet del Tribunale di Lodi e per estratto sul quotidiano "Il Cittadino";

ORDINA

- 1) l'annotazione del presente decreto nel registro delle imprese a cura del liquidatore;
- 2) al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo la consegna al liquidatore dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

Si comunichi.

Lodi, 12 dicembre 2018

Il Giudice Delegato
(*Ada Cappello*)

